

Bruxelles, 6 aprile 2016
(OR. en)

7614/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0091 (NLE)**

**WTO 79
SERVICES 4
COLAC 18**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 173 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 173 final.

All.: COM(2016) 173 final



Bruxelles, 4.4.2016
COM(2016) 173 final

2016/0091 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

Dopo il ritiro della Bolivia dai negoziati per un un accordo di associazione tra l'UE e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale con i paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano il nostro obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con l'OMC. Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un accordo commerciale multilaterale tra l'UE e la Colombia, l'Ecuador e il Perù. La Bolivia ha scelto di non partecipare al processo. Dopo quattro cicli di negoziati l'Ecuador ha sospeso la sua partecipazione alle discussioni e i negoziati sono continuati solo con il Perù e la Colombia.

Il 26 giugno 2012 l'UE ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù ("l'accordo commerciale") che si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia.

L'articolo 329 dell'accordo commerciale stabilisce le disposizioni in base alle quali altri paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'accordo commerciale.

A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'Unione per diventare parte dell'accordo commerciale, nel 2014 sono stati condotti negoziati tra l'Unione e l'Ecuador. I negoziati per il protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale ("il protocollo di adesione") si sono conclusi nel luglio 2014.

La Commissione ha informato gli Stati membri dell'UE oralmente e per iscritto dell'avanzamento dei negoziati con l'Ecuador tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato dell'evoluzione della situazione tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA). Il testo completo dell'accordo risultante dai negoziati è stato trasmesso alle due istituzioni.

Successivamente alla sigla del protocollo di adesione si è reso necessario un accordo reciproco provvisorio per l'istituzione di una zona di libero scambio con l'Ecuador al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi. Da parte dell'UE, il regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il mantenimento delle aliquote del dazio preferenziali applicabili alle merci originarie dell'Ecuador al 12 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 1384/2014 cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2016.

In conformità all'articolo 329, paragrafo 4, e alla nota a piè di pagina 89 dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio UE - Colombia - Perù, istituito nel quadro

dell'accordo commerciale, ha approvato il protocollo di adesione dell'Ecuador nella sua riunione dell'8 febbraio 2016.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale vigente con la Colombia e il Perù, un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con l'OMC, rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con questo paese e facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, integrando inoltre l'Ecuador nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'accordo commerciale.

L'adesione all'accordo commerciale offrirà anche la possibilità di sostenere le riforme economiche intraprese dall'Ecuador e il suo impegno per integrarsi nell'economia mondiale, accrescere il benessere e consolidare la crescita, al fine di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini.

Mediante il protocollo di adesione la Commissione ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, ossia eliminare i dazi elevati, rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi, liberalizzare i mercati dei servizi, tutelare le indicazioni geografiche (IG) importanti per l'UE, aprire i mercati degli appalti pubblici, ottenere impegni sul rispetto delle norme in materia di lavoro e ambiente e offrire procedure efficaci e rapide di risoluzione delle controversie. L'accordo risultante va ben oltre gli impegni dell'OMC e garantisce condizioni di parità con i concorrenti nella regione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il protocollo contiene altresì un capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, che collega l'accordo commerciale agli obiettivi dell'UE nei settori del lavoro, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli obiettivi commerciali e programmatici internazionali dell'Unione nei confronti dell'Ecuador e dell'America latina in generale, come indicato in varie dichiarazioni formulate durante i vertici UE-CELAC.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO E ALTRE OSSERVAZIONI

- **Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Nell'ottobre 2009 è stata effettuata e pubblicata una valutazione dettagliata d'impatto per la sostenibilità commerciale (SIA), che ha preso in esame i possibili effetti economici, sociali e ambientali dell'accordo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La firma del protocollo non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I dazi non riscossi sono stimati in 80 milioni di EUR una volta completata l'attuazione dell'accordo tra dieci anni.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Natura e campo di applicazione del protocollo di adesione**

Il protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, introduce le necessarie modifiche all'accordo commerciale per tener conto dell'adesione dell'Ecuador. L'accordo commerciale definisce le condizioni che consentono agli operatori economici dell'UE di sfruttare pienamente le opportunità e le complementarità emergenti tra le nostre rispettive

economie. Nel corso della sua attuazione l'accordo commerciale permetterà di esonerare completamente gli esportatori dell'UE di prodotti industriali e della pesca in Ecuador dal pagamento di dazi doganali. L'accordo è conforme ai criteri stabiliti nell'articolo XXIV del GATT 1994 (eliminazione dei dazi e delle altre regolamentazioni restrittive del commercio per la quasi totalità degli scambi tra le parti), vale a dire: interessa il 99,5 % delle esportazioni UE (il 100 % degli scambi di prodotti industriali in 10 anni e il 90 % circa dei prodotti agricoli dopo 17 anni). L'accordo permetterà inoltre di smantellare parecchi importanti ostacoli non tariffari. L'Ecuador potrà beneficiare di un nuovo importante accesso al mercato dell'UE, in particolare per le sue principali esportazioni agricole, le banane; l'UE concederà l'esenzione totale dei dazi per i prodotti della pesca originari dell'Ecuador e liberalizzerà il 99,9 % delle linee tariffarie industriali e il 100 % delle importazioni industriali fin dall'entrata in vigore.

Per quanto riguarda i servizi, lo stabilimento e gli appalti pubblici, l'accordo è ambizioso quanto l'accordo commerciale con la Colombia e il Perù. Esso comprende impegni sostanziali per tutti i settori chiave (soprattutto servizi finanziari, telecomunicazioni e trasporti), in particolare per la prestazione transfrontaliera e lo stabilimento, mentre le preoccupazioni sollevate dall'UE in merito alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali (modalità 4) sono state risolte in modo soddisfacente. Per gli appalti l'UE ha ottenuto l'impegno delle istituzioni a livello centrale e locale con soglie adeguatamente basse.

L'accordo commerciale stabilisce inoltre una serie di disposizioni che vanno oltre quelle concordate nel quadro multilaterale, in particolare per quanto riguarda tra l'altro la proprietà intellettuale (ad esempio 116 indicazioni geografiche dell'UE protette in Ecuador, condizioni di protezione dei dati ben definite), lo sviluppo sostenibile (l'accordo è equivalente o superiore al regime SPG+ sulle questioni riguardanti il lavoro e l'ambiente e contiene impegni specifici sulla pesca sostenibile), la concorrenza (norme in materia di monopoli e imprese di Stato, obblighi di trasparenza per le sovvenzioni), gli ostacoli tecnici agli scambi (elementi OMC+ in materia di vigilanza del mercato, trasparenza nelle procedure e norme di regolamentazione per l'etichettatura e la marcatura), le misure sanitarie e fitosanitarie (misure OMC+ su benessere degli animali, regionalizzazione, riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, ispezioni in loco e controlli all'importazione). Mediante la sua adesione l'Ecuador parteciperà inoltre al comitato per il commercio e a una serie di sottocomitati che consentono di svolgere consultazioni su questioni commerciali specifiche inerenti ai suoi diversi titoli. Un valore aggiunto essenziale dell'accordo risiede quindi nel consolidare e nel promuovere, al di là delle regole stabilite nel quadro dell'OMC, politiche di apertura e nel trasporre a livello nazionale le migliori pratiche internazionali, assicurando nel contempo un contesto trasparente, non discriminatorio e prevedibile agli operatori e agli investitori dell'UE nella regione. A questo obiettivo contribuirà anche la possibilità per l'UE di avvalersi del meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie previsto nell'ambito dell'accordo.

In attesa del completamento delle procedure interne relative alla sua entrata in vigore il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria. Con l'applicazione provvisoria del protocollo anche le disposizioni dell'accordo commerciale si applicheranno in via provvisoria, ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 202, paragrafo 1, dell'articolo 291 e dell'articolo 292, come nel caso dell'accordo commerciale con la Colombia e il Perù¹.

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

¹ Decisione del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 23.12.2008, pag. 1).

A norma delle disposizioni generali dell'accordo commerciale le parti si impegnano a verificare in modo costante il funzionamento e gli effetti del presente accordo commerciale.

L'Ecuador parteciperà al comitato per il commercio istituito in conformità all'articolo 12 dell'accordo commerciale, che sovrintende all'accordo commerciale ed è responsabile del suo funzionamento e della sua attuazione e corretta applicazione.

Il comitato per il commercio sovrintende inoltre ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo, a cui parteciperà anche l'Ecuador in quanto parte dell'accordo commerciale.

I seguenti organismi specializzati sono già stati istituiti sotto l'egida del comitato per il commercio:

- sottocomitato per l'accesso al mercato;
- sottocomitato per l'agricoltura;
- sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
- sottocomitato per gli appalti pubblici;
- sottocomitato per la proprietà intellettuale;
- sottocomitato doganale;
- sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
- sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi.

Per quanto riguarda la rendicontazione, in conformità al regolamento (UE) n. 19/2003 la Commissione si è impegnata a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'accordo. Sono state finora presentate due relazioni, la più recente nel febbraio 2016.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Nell'articolo 1, nell'articolo 2 e nell'articolo 3 la proposta contiene disposizioni sulla firma del protocollo a nome dell'Unione, sulla definizione dello strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo e sulla sua applicazione in via provvisoria tra l'UE e l'Ecuador da parte dell'Unione. La proposta contiene inoltre disposizioni sulla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

L'articolo 4 specifica che il protocollo di adesione non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea o degli Stati membri.

L'articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo commerciale con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l'obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.
- (2) Il 26 giugno 2012 l'Unione ha firmato l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra³ (l'"accordo commerciale"), che si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia.
- (3) L'articolo 329 dell'accordo commerciale stabilisce le disposizioni in base alle quali altri paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'accordo commerciale.
- (4) I negoziati relativi al protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale sono stati condotti tra l'Unione e l'Ecuador nel 2014 e si sono conclusi il 17 luglio 2014.
- (5) Il testo del protocollo è stato approvato dal comitato per il commercio dell'accordo commerciale nella riunione dell'8 febbraio 2016.
- (6) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure relative alla sua conclusione. In conseguenza dell'applicazione provvisoria del protocollo, l'accordo commerciale si applica in via provvisoria.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

- (7) L'applicazione provvisoria di cui alla presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri conformemente ai trattati.
- (8) Il protocollo non dovrebbe essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (9) È opportuno firmare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La firma del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di detto protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo di adesione a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

1. Il protocollo è applicato in via provvisoria tra l'Unione e l'Ecuador da parte dell'Unione, secondo quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 4 del protocollo medesimo, in attesa del completamento delle procedure relative alla sua conclusione. Le disposizioni dell'accordo commerciale sono pertanto applicate dall'Unione in via provvisoria, come stabilito dall'articolo 330, paragrafo 3, del medesimo accordo, in attesa del completamento delle procedure relative alla conclusione di detto protocollo, ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 202, paragrafo 1, dell'articolo 291 e dell'articolo 292 del medesimo accordo.
2. La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Il protocollo non è inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2016:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	Data di applicazione provvisoria	

Situazione a seguito dell'azione					
	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]	[n + 10]
Articolo 120					80

⁴ Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

4. MISURE ANTIFRODE

La legislazione doganale dell'Unione europea ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione di tutte le misure doganali dell'UE, comprese le preferenze tariffarie stabilite nel presente protocollo di adesione, che disciplina inoltre l'applicazione delle necessarie disposizioni dell'accordo commerciale per quanto riguarda l'applicazione delle regole di origine preferenziali e la cooperazione amministrativa (allegato II), l'assistenza nelle indagini (allegato V) e la possibilità, dopo consultazioni, di una revoca temporanea di preferenze tariffarie in caso di frodi e irregolarità riguardanti il trattamento preferenziale (allegato III).

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La presente stima si basa sul volume medio delle importazioni nel periodo 2012-2014.